

I CREDITI

Documento N. 15 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili

Edizione aggiornata del documento n. 6 del 1980

SOMMARIO: SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO. — I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE. — I CREDITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO. - Definizione, caratteristiche e rilevazione. - Richiamo dei principi contabili generali. - Classificazione. - Valutazione. - Principio generale. - Determinazione della rettifica per svalutazione crediti. - Resi e rettifiche di fatturazione. - Sconti ed abbuoni. - Interessi non maturati. - Attualizzazione. - Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi. - Crediti da incassarsi con attività diverse dai fondi liquidi originariamente previsti. - Crediti dati a garanzia di prestiti. - Cessione di crediti. - Crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto). - Crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo). - Mandato all'incasso. - Cessione di crediti futuri. - Cambiamento sostanziale dei termini di pagamento. - Interessi di dubbio incasso. - Interessi soggetti a condizione. - Cambiali attive (o effetti attivi). - Interessi su crediti e cambiali attive. - Crediti in Lire con clausola di rettifica incrementativa per adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta. - Nota integrativa. RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE. — RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C.

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i crediti ed i principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. Essendo crediti e ricavi due aspetti contabili correlati degli stessi fatti di gestione, i principi contabili relativi alla rilevazione di gran parte dei crediti di imprese mercantili, industriali e di servizi sono strettamente connessi a quelli che regolano il riconoscimento dei ricavi. Pertanto, i principi contabili relativi alla rilevazione dei crediti che originano da ricavi verranno soltanto

brevemente richiamati nei termini generali rinviando ad una trattazione completa che verrà effettuata nel documento relativo ai ricavi. Verranno qui considerati anche i crediti che sorgono da operazioni diverse da quelle che originano ricavi, quali, ad esempio, quelli finanziari.

Esula da questo documento la problematica connessa alla conversione in Lire di partite in moneta estera ¹, ai crediti derivanti

¹ Vedasi in proposito il Documento relativo a Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera.

da operazioni con enti correlati (ad esempio i crediti verso i soci per sottoscrizione di capitale sociale, i crediti per vendite a dipendenti, i crediti verso consociate, ecc.), ed ai

crediti derivanti da contratti particolari (leasing, commesse a lungo termine, ecc.) che costituiranno oggetto di documenti separati.

I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

NORME CIVILISTICHE

Principi generali.

Valgono per i crediti il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 Cod. Civ., nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

Classificazione.

L'art. 2424 Cod. Civ. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma):

A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

B.III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

2) crediti:

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso controllanti
- d) verso altri

C.II - Attivo circolante. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso altri

Gli acconti a fornitori, rappresentando diritti ad una cessione di beni e non ad un corrispettivo in denaro, non devono essere esposti tra i crediti, bensì, a seconda della origine, nelle voci B.I.6 - Immobilizzazioni Immateriali / Immobilizzazioni in corso e acconti, B.II.5 — Immobilizzazioni Materiali / Immobilizzazioni in corso e acconti, C.I.5 — Attivo circolante / Rimanenze / Acconti.

Tuttavia gli acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie sono da iscrivere nella voce B.III.2.d, e gli acconti a fronte di prestazione di servizi, sono da classificare nei crediti, alla voce C.II.5.

I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni, eventualmente effettuate. Ciò non risulta da una specifica disposizione, bensì dal sistema delle norme del Codice Civile.

Nelle situazioni regolate dall'art. 2423-ter Cod. Civ., alla classificazione dettata dalla legge possono essere apportate suddivisioni più particolareggiate o raggruppamenti delle voci e devono

essere aggiunte altre voci e apportati adattamenti².

Valutazione.

Relativamente alla valutazione, il Codice Civile stabilisce, al punto 8 dell'art. 2426, che i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

Per quanto concerne la valutazione, va inoltre ricordato che la dottrina giuridica ha affrontato il problema della valutazione dei crediti con scadenza non prossima e che non comportino un interesse alcuno o che producano un interesse ad un tasso notevolmente inferiore a quello dei finanziamenti dei quali l'azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione e si ritiene che tali crediti in determinate situazioni in seguito precisate vadano aggiornati, rispettando così il principio della competenza previsto dal punto 3 dell'art. 2423-bis Cod. Civ.

Nota integrativa.

Valgono anche per i crediti le richieste fatte in generale dall'art. 2427 di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in Lire italiane, nonché di indicare le variazioni intervenute nella consistenza.

Inoltre, al punto 2, la stessa norma richiede di indicare le svalutazioni effettuate nell'ultimo esercizio e nei precedenti per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Lo stesso art. 2427 richiede, al punto 6, che distintamente per ciascuna voce dei crediti sia indicato nella nota integrativa l'importo di durata residua superiore a cinque anni.

Sempre in base alla normativa civilistica, nella nota integrativa si devono indicare anche:

— le variazioni rispetto all'esercizio precedente, ammesse in casi eccezionali, dei criteri adottati nella valutazione dei crediti, nelle connesse rettifiche di valore e nelle conversioni in Lire italiane, nonché i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-bis);

— le voci dei crediti previste dallo schema dello stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-ter);

— la non comparabilità e l'adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423-ter).

LEGISLAZIONE FISCALE

Le norme tributarie non prevedono criteri di determinazione dei crediti, salvo quanto concerne la svalutazione e gli accantonamenti per rischi su crediti. Prevedono invece dei criteri di competenza dei ricavi, dai quali, indirettamente, potrebbero essere desunti i criteri di iscrizione e valutazione dei crediti, almeno per quelli derivanti da vendite di beni o da prestazioni di servizi.

Per quanto concerne la svalutazione dei crediti, l'art. 71 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 stabilisce che “ le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle

² Vedasi, sul tema, il Documento relativo a “ Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi ”.

cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53 " dello stesso decreto 917, " sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi ". " Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio ".

" Le perdite sui crediti ", verificatesi nel periodo d'imposta, " determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, ai sensi

dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso ".

Il sesto comma dell'art. 71 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 consente per i crediti per interessi di mora la deducibilità di svalutazioni e accantonamenti fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio.

Disposizioni particolari sulla valutazione dei crediti sono state introdotte, per gli enti creditizi e finanziari, dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

I CREDITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver considerato la dottrina ragionieristica e la prassi internazionale, ivi inclusi gli Standards dell'International Accounting Standards Committee, e tenuto conto del Documento relativo a " Bilancio d'esercizio — Finalità e Postulati ", vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i crediti nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.1. I crediti che formano oggetto del presente documento rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri.

A.II. a). Hanno rilevanza per i crediti:

- l'origine;
- la natura del debitore;
- la scadenza.

A.II. b). Relativamente alla loro origine i crediti si distinguono in: — crediti sorti in relazione a ricavi (tipici i crediti verso clienti) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;

— crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi (questi differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);

— crediti sorti per altre ragioni (crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, crediti verso l'erario, crediti verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.).

Relativamente alla natura del debitore, i crediti si distinguono, dal punto di vista ragionieristico, in:

- crediti verso clienti;
- crediti verso consociate ³.
- crediti verso altri.

Infine, relativamente alle scadenze i crediti possono essere:

- a breve scadenza;
- a media o lunga scadenza.

A.II. b).1). I crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi.

Sintetizzando, e prescindendo dai casi particolari, detti ricavi devono

essere riconosciuti in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni ⁴.

1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

2) lo scambio è già avvenuto.

In caso di vendita di beni, lo scambio dovrebbe considerarsi avvenuto quando si è verificato il passaggio del titolo di proprietà. Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili ⁵.

In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.

A.II. b).2). I crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio se sussiste " titolo " al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. L'esistenza e le caratteristiche del " titolo " si basano su criteri giuridici.

A.II. c). La natura del debitore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione alla esposizione dei valori in bilancio.

In mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i crediti esposti derivino dall'ordinaria attività commerciale.

³ Il Codice Civile si limita alle società controllate, collegate e controllanti e non comprende anche società sottoposte a comune controllo.

⁴ Vedasi il Documento relativo a " Bilancio d'esercizio - Finalità e Postulati ".

⁵ I ricavi in generale e le operazioni originate da commesse a lungo termine costituiscono oggetto di due documenti separati.

È quindi necessario che i crediti siano separatamente evidenziati in bilancio a seconda della natura del debitore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione a seconda che i crediti siano verso clienti o verso altri terzi (e, nell'ambito di questi ultimi, quando rilevante, è necessario conoscere quali terzi tramite la nota integrativa).

Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, anche i crediti verso consociate devono avere indicazione separata. Ciò è necessario sia perché le operazioni tra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché tali crediti possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per consociate si devono intendere, ai fini qui discussi, non solo le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., ma anche le imprese che si trovano sotto comune controllo⁶.

A.II. d). La scadenza dei crediti assume rilevanza per dare separata evidenziazione in bilancio ai crediti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per raggiungere uno degli obiettivi del bilancio, e cioè è quello di dare informazioni sulla situazione finanziaria, obiettivo che richiede che le voci patrimoniali siano classificate a seconda della diversa attitudine a trasformarsi in numerario⁷.

La separazione va effettuata sulla base del periodo amministrativo, sono pertanto a

breve i crediti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che scadono oltre.

A.III. I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere da clienti e da altri terzi. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, data la rilevante entità dei crediti, è necessario che essi vengano rilevati mediante un sistema contabile-amministrativo affidabile per strutture e controllo interno.

B. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono illustrati nel Documento relativo a " Bilancio d'esercizio — Finalità e Postulati ", costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno tenuti pertanto presenti nella valutazione dei crediti.

C. CLASSIFICAZIONE

C.I. La classificazione dei crediti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

C.II. L'evidenziazione dei crediti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i crediti stessi hanno.

C.II. a). Natura del debitore.

In considerazione della natura del debitore i crediti si distinguono in:

— crediti verso clienti (diversi dalle consociate) derivanti dall'ordinaria attività commerciale della gestione;

— crediti verso imprese collegate, controllate e controllanti (ai

⁶ Vedasi il Documento relativo a " Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi ".

⁷ Salvo che il contratto stabilisca tempi diversi per il passaggio di proprietà.

sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.) e verso altre consociate;

— crediti verso soci, con separata indicazione di quelli per versamenti ancora dovuti ⁸);

— crediti verso altri.

Quando nell'ambito delle categorie sopra indicate vi sono crediti di importo rilevante verso debitori che hanno peculiari caratteristiche, di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali crediti devono avere separata indicazione nella nota integrativa. Tale principio assume particolare importanza per alcuni crediti verso terzi non clienti (ad esempio rilevanti crediti verso dipendenti, rilevanti crediti verso l'erario, ecc.).

C.II. b). Scadenza.

In considerazione della scadenza i crediti si distinguono in:

— crediti a breve o correnti: e cioè, convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista entro i dodici mesi;

— crediti a medio e lungo termine o non correnti: e cioè, convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista oltre i dodici mesi.

Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza deve essere determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario. Tale considerazione assume particolare

importanza nel caso di crediti verso consociate ⁹.

C.II. c). Compensazioni.

Gli importi rilevanti di debiti verso propri debitori devono essere classificati tra le passività di bilancio, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di importi rilevanti di crediti verso propri creditori.

C.III. I crediti vanno esposti nello stato patrimoniale al netto della svalutazione, eventualmente effettuata. Anche gli altri accantonamenti stanziati per rettificare i crediti (resi, sconti ed abbuoni, ecc.) e ridurli al valore di presunto realizzo vanno esposti nello stato patrimoniale a riduzione della voce dell'attivo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più in essere ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi vanno esposti in poste del passivo.

C.IV. *Classificazioni minime* ¹⁰.

Da quanto detto in precedenza, deriva che i crediti debbono essere esposti nello stato patrimoniale, nelle classi previste dall'art. 2424 Cod. Civ., A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B.III. 2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni

⁸ Da evidenziarsi separatamente nella macroclasse A.

⁹ Le operazioni con consociate ed altri enti correlati all'impresa costituiscono oggetto di un documento separato.

¹⁰ Per le holdings industriali può essere considerata l'opportunità che i crediti finanziari non immobilizzati vengano iscritti in una apposita voce, contrassegnata dal n. 7, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", fornendo separata indicazione di quelli relativi alle società controllate, collegate e controllanti. Corrispondentemente, nel conto economico, tra le rettifiche di valore di attività finanziarie, appare opportuna l'introduzione di una voce n. 19 d), denominata "svalutazioni di crediti finanziari".

finanziarie e C.II — Crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione al netto delle svalutazioni, con le seguenti minime classificazioni:

A. Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti:

- a) parte già richiamata
- b) parte non ancora richiamata

B. III.2 — Crediti:

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso controllanti
- d) verso altri:

d/1 verso altre consociate

d/2 verso altri debitori

C. II — Crediti:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti
- 5) verso altri:
 - a) verso altre consociate
 - b) verso altri debitori

I crediti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate, (c.d. "imprese sorelle") vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante.

Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e nell'attivo circolante deve essere suddivisa in base alla scadenza, come richiesto dall'art. 2424 Cod. Civ.

D. VALUTAZIONE

D.I. *Principio generale.*

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.

Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di:

- perdite per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- interessi non maturati

— altre cause di minor realizzo

D.II. *Determinazione della rettifica per svalutazione crediti.*

D.II. a). Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato¹¹, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza:

— sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi,

— sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.

Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso.

È noto che i crediti presentano spesso problemi connessi alla loro esigibilità. L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.

Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si

11

Si mantiene in questo documento la denominazione "Fondo" perché nella tenuta della contabilità devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate nello stato patrimoniale (devono, però, esserlo nella nota integrativa).

manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

Detto obiettivo viene raggiunto sul piano organizzativo-contabile tramite lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, col quale si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche.

D.II. b). Lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi;

- stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;

- valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti

scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;

- condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Le analisi e stime devono prendere in considerazione anche i crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso¹².

Ad integrazione, od anche, in determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato frazionamento dei crediti) in sostituzione del procedimento sopradetto, le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti). È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata; pertanto esse devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali le formule usate si basano. Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza.

Uno strumento efficace per la stima delle perdite su crediti è la tenuta di un'aggiornata evidenza dell'anzianità dei crediti divisi per classi temporali di scaduto, nonché un'adeguata procedura di indagine circa le motivazioni della mancata regolarizzazione dello scaduto stesso.

D.II. c). Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti in bilancio. L'incertezza nella

¹² Vedasi paragrafi D.VII. e D.XI.

determinazione di tali perdite deve fare applicare criteri di svalutazione prudenziali, da cui dovranno scaturire valori adeguati ma non eccessivi, ma non è accettabile che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite sui crediti nei vari esercizi al fine di stabilizzare i risultati di esercizio. Tali obiettivi sono contrari ai postulati del bilancio d'esercizio¹³.

D.II d). Resi e rettifiche di fatturazione.

I crediti in bilancio possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inesigibilità.

È frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggio delle fatture, e così via.

Anche per questi fatti, se di ammontare rilevante, il bilancio deve contenere un congruo stanziamento, da determinarsi in base all'analisi di ciascuna situazione esistente ed in base a stime che trovino fondamento sull'esperienza e su ogni altro elemento utile.

D.II. e). Sconti ed abbuoni.

Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli sconti ed abbuoni che potranno venire concessi al momento dell'incasso.

A tale riguardo se è prassi rilevante dell'impresa il concedere

sconti ed abbuoni al momento dell'incasso di crediti, deve essere stimato l'importo degli sconti ed abbuoni che saranno concessi sui crediti in bilancio e deve essere effettuato un adeguato stanziamento.

Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa) possono essere rilevati al momento dell'incasso.

D.II. f). Interessi non maturati.

Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti non rappresentano ancora un'attività per l'impresa e pertanto vanno riscontati.

D.III. *Attualizzazione.*

D.III. a). I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. Essi rappresentano conti di disponibilità di denaro a termine. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull'ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nel primo caso l'interesse esplicito deve essere un interesse appropriato; nel secondo caso si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario.

Vi possono quindi essere tre situazioni. Quella meno complessa è data dal caso di crediti originati da ricavi chiaramente scindibili, a causa

13

Vedasi il Documento relativo a " Bilancio d'esercizio. Finalità e Postulati ".

delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, tra prezzo di vendita di beni o servizi ed interessi per dilazione di pagamento. In tal caso, parte degli interessi addebitati devono essere considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito.

L'altra situazione è rappresentata dal caso di crediti a media e lunga scadenza, con interesse non esplicitato per i quali vi sono motivi per ritenere che il credito contenga una componente di interessi anche se ciò non è stato esplicitamente stabilito od evidenziato. Vi è inoltre la situazione in cui gli interessi espliciti siano notevolmente inferiori a quelli che devono ritenersi appropriati ¹⁴.

D.III. b). La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dello scorporo dell'interesse, ossia dell'attualizzazione di tali crediti e si rende quindi necessario identificare:

- quali crediti devono essere attualizzati;

- il tasso d'interesse da utilizzare;

- il periodo in cui il credito va attualizzato.

D.III. b.1). Ai crediti di cui all'ultimo capoverso del paragrafo D.III. a). che rappresentano il diritto ad esigere ammontari a date future determinate o determinabili e che non comportano un interesse o che comportano un interesse irragionevolmente basso va attribuito, alla data in cui il credito sorge, un interesse ad un tasso appropriato: si

raccomanda di attualizzare tali crediti con iscrizione degli interessi impliciti a riduzione dei ricavi che hanno originato il credito che comporta l'interesse implicito e, in contropartita, tra i risconti passivi. Il risconto parteciperà alla formazione dei risultati futuri in funzione della maturazione degli interessi attivi ¹⁵.

Tale principio non si applica:

- ai crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo ¹⁶;

- agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni acquistati (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.);

- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso in quanto:

- vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge,

- l'interesse attivo non è tassabile al percipiente;

- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

L'interesse attivo va riconosciuto sulla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito deve essere quello maturato in tale periodo. L'interesse, cioè la differenza tra il valore nominale del

¹⁴ Fattispecie analoga può presentarsi nel caso di cessione di altri beni aziendali, quali, per esempio, immobilizzazioni finanziarie o materiali e per finanziamenti concessi a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato.

¹⁵ La metodologia alternativa della rettifica diretta del credito è da ritenersi meno agevole ai fini della comprensione del bilancio.

¹⁶ Esulano da questo documento i crediti di banche ed altri istituti di finanziamento e le operazioni tra consociate.

credito (inclusivo dell'interesse se è esplicito) ed il suo valore attuale va riconosciuto sulla durata del credito proporzionalmente al credito in essere. Tale differenza va quindi ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato ¹⁷.

Nel caso di incassi anticipati rispetto alle scadenze, gli ammontari incassati riducono il credito residuo e quindi gli interessi maturati.

Qualora non si proceda all'attualizzazione occorre indicare nella nota integrativa le informazioni previste al paragrafo E.g).

D.III. b.2). La scelta del tasso d'interesse da compararsi con il tasso d'interesse esplicito per accertarne la ragionevolezza o per incorporare l'interesse implicito nel ricavo richiede appropriata valutazione.

L'obiettivo teorico dovrebbe essere quello di approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare ad un prezzo a pronti o ad un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione. Da un punto di vista pratico, il riferimento immediato va pertanto al tasso d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche simili. Nel caso in cui

tale mercato sia mancante o insufficiente va scelto un tasso realistico per l'impresa con vendite con dilazione eccedente l'anno, con riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi quindi i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari, ecc. ¹⁸.

D.III. b.3). Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Tale tasso ed il valore attuale del credito, non vanno quindi modificati durante la durata del credito; il valore del credito va però modificato per gli eventuali problemi connessi alla sua esigibilità.

D.III. c). Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito va attualizzato secondo le regole indicate in questo documento. La predetta conoscenza deve essere oggettivamente dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori obiettivi. Il previsto termine di scadenza deve essere ragionevole sulla base dei predetti fattori.

D.IV. Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi.

17

In altri termini, l'interesse maturato in ciascun periodo è pari all'interesse sul credito non ancora incassato all'inizio del periodo per la durata del periodo meno l'interesse sul credito esistente all'inizio del periodo ma scadente durante il periodo per il tempo che va dalla data di scadenza alla fine del periodo stesso.

18

Se l'impresa che vende a dilazione finanziaria la propria produzione con ricorso al credito esterno, può essere appropriato utilizzare un tasso d'interesse che rappresenti il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la produzione. Vanno ovviamente esclusi i finanziamenti a tassi agevolati assunti per la costruzione degli impianti, ecc.

I crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi vanno valutati al valore corrente di tali attività. Se il debitore ha l'opzione di pagare con fondi liquidi o con altra attività, il credito, per il principio della prudenza, deve essere esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del creditore, va usato l'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto vanno imputate al conto economico.

D.V. Crediti da incassarsi con attività diverse dai fondi liquidi originariamente previsti.

Nel caso in cui a fronte di crediti che avrebbero dovuto essere incassati per contanti verranno ottenute attività diverse dai fondi liquidi, tali crediti vanno esposti in bilancio al minore tra il pagamento per contanti ed il valore corrente delle attività che verranno ricevute.

D.VI Crediti dati a garanzia di prestiti.

I crediti dati a garanzia di prestiti vanno mantenuti nello stato patrimoniale. La garanzia va esposta tra i conti d'ordine, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa.

D.VII. Cessione di crediti (per le cambiali vedasi paragrafo D.XII).

Le operazioni di cessione di crediti generalmente con società di factoring (di seguito indicate "factor") possono avere finalità diverse: — garanzia da rischi d'insolvenza, nel caso di cessione senza azione di regresso;

— finanziaria, quando il "factor" anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti;

— mandato all'incasso, quando il "factor" si limita a curare la riscossione per conto del cedente.

D.VII. a) Crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto).

I crediti ceduti in modo definitivo (pro soluto) senza azione di regresso, e per i quali il rischio d'insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati (vedere secondo capoverso successivo), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.

Qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni in nota integrativa.

Alle cessioni ancorché qualificate pro soluto, che prevedono la possibilità di un'azione di regresso, qualora il "factor" non incassi dal debitore l'importo del credito ceduto alla scadenza prevista, si applica la metodologia di contabilizzazione delle cessioni pro solvendo.

D.VII. b). Crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo).

I crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo) vanno normalmente rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con l'ammontare dell'anticipazione ricevuta e col credito nei confronti del "factor" per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e

l'anticipazione ricevuta (quest'ultimo ammontare sarà restituito dal "factor" al cedente al momento dell'incasso dal debitore ceduto), mettendo in evidenza l'ammontare del rischio di regresso nei conti d'ordine, fornendo ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa e iscrivendo l'eventuale fondo rischi nel passivo di stato patrimoniale. Le commissioni passive che il cedente riconosce al "factor" andranno imputate a conto economico.

Alternativamente è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenere in bilancio tali crediti, iscrivendo nelle apposite voci dell'attivo di stato patrimoniale l'ammontare dell'anticipazione ricevuta (al netto delle commissioni) e nel passivo il debito verso il "factor" per uguale ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l'importo nominale dei crediti ceduti.

Gli interessi dovuti al "factor" sugli ammontari anticipati vanno imputati a conto economico nel rispetto del principio della competenza.

D.VII. c). Mandato all'incasso.

Qualora il "factor" curi semplicemente la riscossione del credito impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla scadenza degli stessi, tali crediti sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente; le commissioni passive che il cedente riconosce al "factor" andranno imputate a conto economico.

D.VII. d) Cessione di crediti futuri.

Le operazioni di cessione al "factor" possono riguardare anche crediti che sorgeranno in futuro in dipendenza di un rapporto già

esistente (come un contratto di somministrazione) o in seguito alla stipulazione di contratti; in tal caso nei conti d'ordine si dovranno mettere in evidenza gli impegni assunti.

Le anticipazioni eventualmente erogate dal "factor" vanno iscritte nell'appropriata voce dell'attivo di stato patrimoniale avendo come contropartita il debito verso il "factor".

D.VIII. *Cambiamento sostanziale dei termini di pagamento.*

Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine^{19 20}, la differenza tra il valore del credito iscritto in bilancio ed il valore attuale dei futuri pagamenti da ricevere secondo i nuovi accordi va riconosciuta come perdita. Il tasso d'interesse da utilizzare è il tasso d'interesse solitamente utilizzato per l'attualizzazione di tali crediti a lungo termine al momento del cambiamento. Il credito deve essere evidenziato nello stato patrimoniale tra le Immobilizzazioni Finanziarie (voce B.II.2).

D.IX. *Interessi di dubbio incasso.*

Quando l'incasso di interessi è dubbio, il riconoscimento dei medesimi va sospeso e quelli in precedenza rilevati vanno valutati al presumibile valore di realizzo. Se si ritiene di continuare a riconoscerli, va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero.

D.X. *Interessi soggetti a condizione.*

¹⁹ Trattasi di operazioni che hanno carattere non ricorrente.

²⁰ Il trattamento contabile descritto in questo paragrafo si applica anche a sostanziali variazioni dei termini di pagamento di crediti a lungo termine.

Talvolta dei contratti prevedono il pagamento di interessi al verificarsi di determinati eventi. Tali interessi vanno riconosciuti solo al momento in cui l'incasso è certo, che solitamente coincide con l'incasso stesso.

D.XI. *Cambiali attive (o effetti attivi).*

D.XI. a). Le cambiali attive (intendendosi come tali i pagherò diretti, le cambiali tratte accettate e non accettate) non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Esse hanno normalmente una maggiore negoziabilità e più snelle procedure per il loro recupero.

D.XI. b). I principi contabili applicabili in generale ai crediti sono quindi applicabili anche alle cambiali attive.

D.XI. c). Le cambiali attive scontate o cedute a terzi non ancora incassate alla data di bilancio vanno trattate analogamente alla cessione dei crediti (vedasi paragrafo D.VII.).

D.XI. d). Le “ricevute bancarie” utilizzate molto spesso in pratica non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l'incasso dei crediti. La loro cessione alle banche non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso²¹.

21

L'uso delle ricevute bancarie comporta di solito un mandato all'incasso conferito alla banca che dopo aver determinato una valuta media accredita temporaneamente l'ammontare in un conto indisponibile; successivamente, alla scadenza corrispondente alla valuta media, la banca accredita l'ammontare nel normale conto corrente di corrispondenza “salvo buon fine”. La banca può anche accreditare immediatamente il conto corrente di corrispondenza direttamente o attraverso un conto transitorio di accreditamento salvo buon fine. Anche in questi casi il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso, e l'importo accreditato va evidenziato

D.XII. *Interessi su crediti e cambiali attive.*

D.XII. a). Gli interessi attivi su crediti e cambiali attive vanno riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere.

D.XII. b). Se i crediti o le cambiali attive ceduti per finanziamenti comportano un interesse attivo, anche se derivante da attualizzazione, l'interesse attivo su crediti e cambiali attive, e l'interesse passivo sul finanziamento vanno riconosciuti per competenza separatamente: cioè, gli interessi attivi proporzionalmente al credito ed alla durata residui e gli interessi passivi proporzionalmente al debito per lo sconto od il finanziamento ed alla durata residui. Per i crediti e le cambiali attive scadenti entro dodici mesi originati da operazioni commerciali (vendita) gli interessi passivi derivanti dallo sconto o da altre operazioni di finanziamento non vanno riscontati nel caso in cui la scadenza cada nel periodo amministrativo successivo, in quanto per tali crediti e cambiali attive si presume che il ricavo includa una componente finanziaria per la quale non si procede alla separazione mediante attualizzazione, come indicato nel paragrafo D.III.

D.XIII. *Crediti in Lire con clausola di rettifica incrementativa per adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta.*

Nel caso di crediti in Lire con termini contrattuali di rettifica incrementativa per l'adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta, il valore del credito va

come un debito verso la banca in quanto la medesima effettua un'anticipazione su tali crediti. Secondo l'Accordo Interbancario (AB) le ricevute bancarie sono documenti non ammessi allo sconto.

aumentato nel momento in cui scatta la rettifica, con accredito al conto economico.

E. NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa deve fornire, quando applicabile, le seguenti informazioni sui crediti:

a) il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa, se non già eventualmente evidenziata nello stato patrimoniale;

b) crediti verso consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa e informazioni su tali conti ²²,

c) l'entità dei crediti con scadenza oltre i 5 anni, evidenziando quelli con consociate ²²,

d) i crediti relativi a commesse a lungo termine ed il loro modo di determinazione ²³,

e) per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze;

f) per i crediti infruttiferi attualizzati, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;

g) per i crediti di cui al paragrafo D.III. b) 1), se significativi e non attualizzati, occorre indicare i motivi della mancata attualizzazione e l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;

h) per i crediti per i quali permane un'obbligazione di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se

rilevante, anche se già indicato nei conti d'ordine;

i) importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (ad esempio a garanzia di propri creditori), anche se già indicato nei conti d'ordine;

l) il metodo con cui viene accreditato al conto economico l'interesse non maturato di cui al paragrafo D.III. b. 1);

m) la concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa;

n) ammontari di crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico, se significativo;

o) ammontari significativi di crediti in moneta estera;

p) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio.

²²

Le operazioni con consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa costituiscono oggetto di un documento separato.

²³

Le commesse a lungo termine costituiscono oggetto di un documento separato.

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Dal raffronto tra i principi enunciati in questo documento e l'attuale legislazione civilistica emerge quanto segue.

1. *Classificazione delle voci nello stato patrimoniale.* I principi contabili enunciati in questo documento per la classificazione dei crediti corrispondono alle norme poste dal Codice Civile²⁴, salvo che per la non chiara e netta separazione dei crediti a medio-lungo termine da quelli a breve termine. Anche sotto quest'ultimo aspetto l'impostazione legale è comunque accettabile, purché si rispetti la seguente regola:

quando un credito ha origine commerciale e la sua scadenza è a medio-lungo termine, se tale scadenza non rappresenta una dilazione di pagamento usuale sul mercato, esso sottintende un'operazione finanziaria e non deve essere iscritto nelle voci C.II — Attivo circolante / Crediti, bensì nelle voci B.III.2 — Immobilizzazioni Finanziarie / Crediti.

2. *Principi di valutazione.* In generale, i principi di valutazione enunciati in questo documento non fanno altro che definire da un punto di vista ragionieristico i concetti, la

portata ed i limiti del principio civilistico espresso dall'art. 2426.

3. *Nota integrativa.* Le informazioni da fornire nella nota integrativa previste dalla Commissione sono più ampie di quelle stabilite dall'art. 2427 e da altri articoli del Codice Civile (i quali dettano il contenuto minimo della nota stessa), e, in caso di rilevanza, devono essere considerate come configuranti informazioni complementari obbligatorie ai sensi dell'art. 2423.

RAFFRONTO CON LA LEGISLAZIONE FISCALE

Per quanto concerne il raffronto con la legislazione fiscale, vanno messi in evidenza i due punti seguenti²⁵:

Il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 stabilisce i limiti entro cui l'Amministrazione Finanziaria accetta in deduzione gli accantonamenti per svalutazione crediti. I riflessi di questa norma sulla redazione del bilancio civilistico costituiscono oggetto di altro documento dedicato agli aspetti fiscali.

Nel caso in cui la svalutazione richiesta da questo documento dovesse risultare superiore a quella

²⁴ Le voci relative a consociate, soci ed altre parti correlate costituiscono oggetto di un documento separato.

²⁵ Il problema della contabilizzazione degli effetti fiscali futuri derivanti da tassazione anticipata o differita verrà trattato nel documento relativo alle imposte.

consentita dalla legge fiscale, la differenza va ripresa a tassazione in sede di dichiarazione richiedendo il beneficio fiscale al momento in cui le perdite si saranno realizzate e saranno fiscalmente documentabili.

RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C.

Si ritiene che il presente documento sia in linea con quanto enunciato dall'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.), con la seguente precisazione: lo I.A.S. 18 al paragrafo 17 stabilisce che il momento di rilevazione dei ricavi per la vendita di beni e dei correlati crediti è quello del trasferimento dei rischi e dei benefici economici, che può avvenire anche in momenti differenti rispetto al possesso ed al titolo di proprietà; in particolare non sono previste eccezioni per i trasferimenti di

immobili. Esiste la possibilità che in casi particolari il momento di rilevazione dei ricavi e dei crediti non coincida applicando questo documento ed il principio I.A.S. 18.

Nei documenti emessi dallo I.A.S.C. non viene trattato l'argomento della cessione di crediti, tuttavia, applicando per analogia i concetti sui quali si fonda lo I.A.S. 18, il criterio stabilito in questo documento per le cessioni "pro solvendo" non sembra accettabile ai fini dell'applicazione dei principi internazionali.

Questo Documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 24 gennaio 1996 e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 20 dicembre 1995.

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

* Matteo CARATOZZOLO - Presidente

** Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI - Vicepresidente

* Giuseppe VERNA - Vicepresidente

* Gaetano AITA

** Sebastiano BAUDO

* Angelo CASÒ	** Renato MINAFRA	
** Camillo DELL'OGGIO	** Francesco DISTEFANO	
* Piero DI SALVO	** Giambattista NEGRETTI	
* Lina F. MARINIELLO FIUME	** Giorgio ORRÙ	
** Franco FRANCHI	* Angelomaria PALMA	
* Margherita GARDI	* Roberto ROBOTTI	
* Alberto GIUSSANI	* Flavio ZAPPETTINI	
** Elio KUNZ	** Amedeo	ZAPPULLA

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
Giuseppe GIARLOTTA

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:

Alfredo MENTASTI

Consulente legale:

Prof. Giovanni E. COLOMBO²⁶